

www.expartecreditoris.it

**IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE PRIMA CIVILE**

nella persona del giudice monocratico dottor Andrea Bernardino, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. (omissis) del ruolo generale per gli affari civili contenziosi dell'anno 2012

Promossa da

CORRENTISTA

- attore -

Contro

BANCA

- convenuta -

Letti gli atti e a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22.04.2016;

richiamata la propria ordinanza del 04.12.2015;

rilevato che parte attrice ha posto in discussione la formula di matematica finanziaria indicata al punto 4) dell'ordinanza del 04.12.2015, richiedendo, per contro, l'applicazione della seguente formula:

$$\text{TEG} = \frac{(\text{INTERESSI} + \text{ONERI} + \text{CMS}) \times 36.500}{\text{NUMERI DEBITORI}}$$

rilevato che sulla questione è stato ulteriormente provocato il contraddittorio, mediante assegnazione alle parti di termini per note;

rilevato che nelle proprie note del 04.04.2016 parte attrice ha insistito nella richiesta di utilizzo della formula finanziaria sopra citata;

ritenuto di dover confermare la formula di cui al punto 4) dell'ordinanza del 4.12.2015, ovvero sia

$$\text{TEG} = \frac{\text{INTERESSI} \times 36.500 + \text{ONERI SU BASE ANNUA} \times 100}{\text{NUMERI DEBITORI} \quad \text{ACCORDATO}}$$

con la precisazione che — fin dall'origine del rapporto contrattuale, e quindi anche per i periodi anteriori al 31.12.2009 - il T.E.G.M. deve intendersi comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse (come previsto dall'art. 2, comma 1, L. 7.3.1996, n. 108), e quindi comprensivo anche della commissione di massimo scoperto, da ricomprendersi nella formula sotto la voce "ONERI SU BASE ANNUA";

ritenuto che la conferma della predetta formula di matematica finanziaria debba basarsi sulle seguenti considerazioni:

Sentenza, Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino, 27 maggio 2016

1) si tratta della formula adottata dalle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi della Banca d'Italia, di cui all'aggiornamento dell'agosto 2009 (v. pag. 12 delle predette Istruzioni), applicabile alla Cat. 1, delle "Aperture di credito in conto corrente";

2) il par. C4 - Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG delle Istruzioni aggiornate all'agosto del 2009, con una sensibile differenza rispetto alla precedente versione delle Istruzioni, dispone al n. 7) che sono inclusi nel calcolo del TEG anche "gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti";

3) in nessun passo della sentenza non definitiva n. (omissis)/2015 si afferma la non conformità a legge o comunque la non correttezza della citata Formula adottata dalla Banca d'Italia con le Istruzioni aggiornate all'agosto del 2009: l'unica peculiarità consiste nell'aver affermato l'applicazione della formula citata, con la ricomprensione della c.m.s. tra gli oneri su base annua, anche al periodo anteriore al 31.12.2009;

4) il rapporto di conto corrente n. 21, da sottoporre all'esame del C.T.U., rientra nella categoria delle aperture di credito in conto corrente; peraltro la deduzione secondo la quale il predetto rapporto rientrerebbe nei c.d. clienti al dettaglio, da equipararsi ai consumatori, oltre ad essere contenuta per la prima volta soltanto nelle note autorizzate del 04.04.2016, non trova conferma nel contratto di apertura del conto corrente, trattandosi di un ordinario conto corrente di corrispondenza affidato;

5) la formula di matematica finanziaria la cui adozione è stata richiesta da parte attrice non comprende, al denominatore, il c.d. "accordato", nonostante appaia, per contro, ragionevole la scelta, compiuta dalla Banca d'Italia, di riportare detti oneri all'importo del fido accordato, ovvero sia di quello che la banca mette comunque a disposizione del cliente (indipendentemente dalla scelta discrezionale del correntista di utilizzarlo o meno);

P.Q.M.

così provvede:

1) conferma i quesiti di cui all'ordinanza del 4.12.2015;

2) fissa, per il conferimento dell'incarico al C.T.U., nominato nella persona del dott. (omissis), con studio in Cagliari, l'udienza del giorno 08.07.2016, h. 11.30. Si comunichi alle parti ed al C.T.U. nominato.

Cagliari, 27.05.2016.

Il giudice

dott. Andrea Bernardino

***Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy**